



0047756-17/12/2018-DGISAN-MDS-P

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio 6 – Igiene delle tecnologie alimentari
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

I.4.c.c.8.8/2

**Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome**

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

USMAF

**Istituti Zooprofilattici
Sperimentali**

**Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute**
SRM29424@pec.carabinieri.it

Federalimentare
presidenza@federalimentare.it

Federchimica
federchimica@federchimica.it

Federdistribuzione
federdistribuzione@pec.it

Federsalus
federsalus@pec.federsalus.it

CNA Alimentare
cna.presidenza@cert.cna.it

Associazioni consumatori

Ufficio 8 DGSAF

Uffici 2, 4, 8 DGISAN

OGGETTO: Modifica della lista comunitaria di aromi di cui al regolamento UE n.872/2012

In relazione alla tematica in oggetto si informa che sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea sono stati pubblicati i provvedimenti di seguito indicati.

1. **Regolamento (UE) 2018/678** del 3 maggio 2018 che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (GUUE serie L 114 del 4 maggio 2018);
2. **regolamento (UE) 2018/1246** del 18 settembre 2018 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione del distillato pirolegnoso nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (GUUE serie L 235 del 19 settembre 2018);
3. **regolamento (UE) 2018/1259** del 20 settembre 2018 che modifica il regolamento (UE) n.873/2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 4 riguardo all'aroma "concentrato di aroma grigliato (vegetale)" (GUUE serie L238 del 21 settembre 2018);
4. **regolamento (UE) 2018/1482** del 4 ottobre 2018 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la teobromina (GUUE serie L 251 del 5 ottobre 2018);
5. **regolamento (UE) 2018/1649** del 5 novembre 2018 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soppressione di alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione (GUUE serie L 275 del 6 novembre 2018).

Con il **primo provvedimento** sono state eliminate le note (da 1 a 4) di alcune sostanze aromatizzanti per le quali l'EFSA aveva completato la valutazione ed, al contempo, sono stati corretti il nome della sostanza FL12.054 ed i numeri di identificazione della sostanza FL 17.038.

Il **secondo regolamento** ha aggiornato la lista dell'Unione ed in particolare inserendo tra le "altre sostanze aromatizzanti" la sostanza FL 21.001, denominata "distillato pirolegnoso", fissando i relativi requisiti di purezza e limitando l'uso soltanto a due bevande spiritose della Repubblica ceca e della Slovacchia: *tuzemák* e *tuzemský*. Tali bevande tradizionali contenenti l'aroma in questione dal sapore simile al rum non potranno essere utilizzate nella produzione di altri prodotti alimentari.

Con il **terzo provvedimento** è stato stabilito che, in attesa delle informazioni richieste da EFSA, gli alimenti contenenti l'aroma FL 21.002 "concentrato di aroma grigliato (vegetale)", legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 aprile 2020, potranno essere commercializzati fino al TMC o alla data di scadenza.

Il **quarto regolamento**, tenuto conto della valutazione finale dell'EFSA, ha eliminato la nota n.1 per gli aromi FL 16.016 caffeina e FL 16.032 teobromina.

Infine con l'**ultima disposizione** sono state eliminate dall'elenco dell'Unione le sostanze aromatizzanti FL 07.127, FL 11.008 e FL 13.175, a seguito del ritiro della domanda da parte degli interessati. Quest'ultimo regolamento ha stabilito anche un periodo per la commercializzazione degli alimenti, contenenti tali aromi, già presenti sul mercato.

Pertanto si invitano le Autorità territorialmente competenti in materia di controlli ufficiali sugli alimenti e le Associazioni di categoria a dare la massima diffusione alla presente informativa che sarà disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to * dott.ssa Gaetana Ferri

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993